

CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SANITARIO ORDINARIO

Tra

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Cosenza, Via S. Martino snc, C.F.: 01987250782, nella persona del Commissario Straordinario Dott.ssa Giuseppina Panizzoli, nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore della stessa

e

l'Associazione _____, con sede in _____ nella via _____
nella persona del legale rappresentante pro tempore _____

premesse che:

- le specifiche attività oggetto del rapporto tra l'Associazione e l'Azienda nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite a norma dell'art. 45 u.c. della L. 833/78 e in aderenza a quanto stabilito dalla L. 266/1991 e della L.R. 24/2008;
- che l'A.O. di Cosenza ritiene rilevante il ruolo svolto dall'Associazione di volontariato in materia di trasporto sanitario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salute e dell'elaborazione di percorsi comuni per migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza;
- accertata la disponibilità dell'Associazione di cui in epigrafe alla stipula di una convenzione.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza affida all'Associazione, firmataria della presente convenzione, il servizio di trasporto per pazienti, operatori sanitari dipendenti ed assimilati operanti con l'Azienda Ospedaliera, campioni biologici, sacche di sangue, farmaci, farmaci antitumorali, documentazioni sanitaria, biancheria e, quant'altro, piccole attrezzature elettromedicali, tra gli Stabilimenti Ospedalieri dell'Annunziata, del "S.Barbara" e "M. Santo". L'Associazione si impegna a svolgere l'attività nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia, con l'utilizzo di mezzi, attrezzature e personale idonei alle finalità previste nel presente accordo, per i quali ha provveduto alla stipula di polizze assicurative per la copertura di tutti i rischi che possano derivare anche ai terzi dallo svolgimento delle attività medesime.

Art. 1 bis

Non è ammessa la surroga e/o sostituzione dell'Associazione firmataria della presente Convenzione, né saranno successivamente ammesse a sottoscrivere la presente Convenzione altre Associazioni.

Art. 2

L'Associazione stipulante si impegna a svolgere nei confronti di questa Azienda le attività di cui all'art.1 della presente convenzione.

Eventuali trasporti di sacche di sangue e derivati, sacche da irradiare mediante appositi contenitori dotati di datalogger, nonché di altro materiale, in soli casi del tutto eccezionali ed in cui non sia stato possibile risolvere diversamente e, comunque, nei limiti e nei termini disciplinati dalle norme vigenti in materia, sono svolti previa esclusiva richiesta della Direzione Medica del Presidio Unico, quando non sia stato possibile risolvere per le vie ordinarie ed usuali.

L'Azienda provvederà a dotare l'Associazione di un telefono cellulare aziendale abilitato alle sole chiamate interne al fine di agevolare il flusso comunicativo tra referente aziendale ed i volontari preposti al servizio di trasporto di cui trattasi.

Il servizio di Trasporto utenti intraospedaliero deve essere organizzato, come di seguito riportato:

n.1 ambulanza in postazione fissa all'Annunziata dalle 08,00 alle 20,00 da lunedì a sabato;

n1 Ambulanza in postazione fissa al S. Barbara dalle ore 08.00 alle 14.00 per n. 3 giorni a settimana;

L'autoambulanza, di notte e nei festivi dovrà sostare nell'area del Presidio dell'Annunziata e per tale sosta è previsto un gettone fisso pari a 70 euro su turno di 12 ore e l'autista soccorritore dovrà essere reperibile e giungere in Ospedale entro 20 minuti dalla chiamata

n.1 ambulanza in postazione fissa dalle 08.00 alle 14.00 al M.no Santo per n. 2 giorni a settimana

Il trasporto di sacche di sangue ed altro materiale biologico, come le provette dei prelievi ematici destinati ai laboratori, dovrà essere assicurato con automedica, a chiamata, con pronta disponibilità H24.

Nel turno di pronta disponibilità a chiamata, entro un massimo di 20 minuti, dovrà avere inizio il servizio richiesto(trasporto paziente o trasporto sangue)

Il servizio deve essere garantito, sia in postazione fissa che in pronta disponibilità con n.1 operatore(AUTISTA SOCCORRITORE).

Art. 3

L'Associazione deve essere iscritta nel registro regionale di cui al Decreto Dirigenziale n°2969 del 08/03/2019.

L'Associazione assicura il servizio della presente Convenzione solo se in possesso dei requisiti di legge e della normativa vigente, relativi agli automezzi ed alle autorizzazioni, con il sistema della rotazione la cui periodicità sarà concordata tra l'A. O. (Direzione Medica di Presidio Unico) e le Associazioni che hanno aderito alla convenzione; l'Associazione per garantire il servizio di che trattasi dovrà essere in possesso di almeno n°2 autoambulanze, regolarmente omologate, di tipo "trasporto" e di una macchina per il trasporto di sacche di sangue, assolutamente efficienti e rispondenti ai requisiti di legge.

A cura dell'Associazione sarà predisposta apposita modulistica, preventivamente validata dalla Direzione Medica, per la regolamentazione del servizio affidato in convenzione e la conseguente liquidazione delle fatture per il rimborso spese. L'attestazione del servizio reso sarà documentata mediante l'apposizione di firma di

Dirigente Medico della Direzione Medica del P.U. sulla distinta mensile dell'esecuzione del servizio reso, presentata dall'Associazione.

Il rimborso spese avverrà entro 90 giorni dalla data di emissione di regolare fattura corredata dalla documentazione del servizio reso.

Art. 4

L'Associazione in particolare dovrà garantire che il conducente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a- abilitazione alla guida secondo normativa di legge;
- b- conoscenza dell'ambito territoriale di operatività.

In aderenza alla normativa di riferimento i singoli volontari devono esibire permanentemente idoneo cartellino identificativo con foto ed indossarlo in modo perfettamente visibile; non devono aver subito condanne per delitto non colposo o colposo né avere procedimenti penali in corso.

Gli operatori sono tenuti a conformare il proprio comportamento alla puntuale osservanza di tutte le norme civili, penale e amministrative di riferimento e sono tenuti a rispettare i programmi di attività richiesti.

Sono, inoltre, tenuti a segnalare con immediatezza ai Responsabili dell'Associazione ed al referente dell'A.O. di Cosenza qualsiasi situazione di emergenza che si dovesse verificare.

Art. 5

Il compenso per il Servizio di trasporto dei pazienti con ambulanza è il seguente:

Turni feriali:

costo orario operatore + autoambulanza € 16,00;

a chiamata:

€ 15,00 per chiamata;

€ 16,00 costo orario per singolo intervento nella fascia oraria 14,00-20,00 dal "S.Barbara" all'Annunziata;

€ 17,00 costo orario per singolo intervento nella fascia oraria 20,00 -08,00 e nei giorni festivi.

Il compenso per il Servizio di trasporto sacche di sangue e/o altro materiale è fissato in € 0,60/Km, stimando una spesa di € 2.300 mensile (presunta percorrenza giornaliera dell'auto 128 Km).

Alla fine di ogni turno e/o di ogni chiamata, l'Associazione consegnerà in Direzione Medica del Presidio Unico apposita modulistica contenente il numero di trasporti effettuati, la durata e i relativi Km percorsi, vidimata per l'effettiva esecuzione dal Responsabile Medico e/o dal Coordinatore dell' U.O. che ha richiesto l'intervento.

Art. 6

L'Azienda provvede ad individuare un proprio referente a cui sarà attribuito l'incarico, tra gli altri, di inviare tramite fax o altro mezzo la richiesta di intervento recante idonea specifica del tipo di intervento necessario e conseguente individuazione dell'automezzo idoneo allo scopo.

Nel caso in cui si tratti di interventi programmati il servizio si espletterà secondo un calendario che le parti provvederanno a concordare avendo riguardo alle necessità assistenziali aziendali.

Art 7

Gli eventuali oneri del personale utilizzato, nonché gli oneri assicurativi del personale, dei volontari e degli associati, nonché gli oneri di carburanti e manutenzione dei mezzi sono ad esclusivo carico dell'Associazione, potrà essere richiesta dall'U.O.C. G.P.T. visione delle attestazioni relative ai controlli di manutenzione e tenuta mezzi.

I trasporti devono essere garantiti da adeguate coperture assicurative a carico dell'Associazione, secondo le vigenti normative, in favore sia degli operatori sia dei terzi trasportati, compresa l'eventualità dei danni in itinere, ed eseguiti con personale formato ed idoneo al servizio appaltato.

Art. 8

L'Associazione deve garantire il servizio e l'efficienza dei mezzi di trasporto, impegnandosi tra loro alla eventuale sostituzione, dandone comunicazione al centralino, garantendo il completamento del servizio.

L'Associazione è obbligata alla sostituzione degli operatori, in caso di assenze, e alla sostituzione dei mezzi, in caso di guasti o di provvisorio inutilizzo degli stessi. Il trasporto del materiale dovrà avvenire utilizzando idonei dispositivi di sicurezza (quali: contenitori, ecc.) previsti dalle norme vigenti e verificati e dall'U.O.C. S.P.P.A. dell'Azienda Ospedaliera.

L'Associazione dovrà essere dotata di tutti gli ausili di sicurezza per il trasporto, se necessario (impossibilità all'uso degli ascensori), eventualmente anche manuale di pazienti dalle UU.OO.

Gli operatori deputati alle attività di cui sopra dovranno essere adeguati al lavoro da svolgere e debitamente formato ed informato sulle attività da garantire secondo la normativa vigente, con attestazione e certificazione dell'avvenuta formazione.

Art. 9

In separato documento le parti provvederanno ad indicare il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi destinati dall'Associazione di Volontariato all'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e gli elementi necessari alla loro identificazione.

I mezzi utilizzati dovranno essere obbligatoriamente sottoposti da parte dell'Associazione, alle verifiche periodiche di legge e dovranno essere in possesso dei requisiti indispensabili per il corretto espletamento dell'attività richiesta.

I mezzi utilizzati dovranno recare apposito cartello recante la dicitura "Servizio di trasporto sanitario territoriale" e il contrassegno dell'Associazione.

L'Azienda al momento dell'avvio delle attività provvederà a verificare il possesso dei requisiti degli operatori e dei mezzi.

Art. 10

La presente convenzione decorre dalla data di concreta stipulazione ed avrà durata fino al 30 giugno 2020.

Resta stabilito che alla scadenza del termine previsto il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

Qualora l'Associazione abbia delle problematiche tali da non poter più dar corso alla convenzione, questa potrà, senza alcun pregiudizio, dare disdetta previa comunicazione all'Azienda, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 11

E' facoltà di questa Azienda rescindere la presente convenzione per sopravvenute evenienze, norme di legge e/o disposizioni Regionali con un preavviso di giorni 30 (trenta), salvo cause di interesse pubblico e/o di forza maggiore.

Art. 12

Sarà dichiarata decaduta dalla presente Convenzione l'Associazioni che non dovesse avere più i requisiti richiesti.

Art. 13

Dovrà essere garantita e documentata a cura dell'Associazione che fornisce i mezzi, adeguata e continua pulizia e disinfezione degli stessi. In caso di trasporto di paziente affetto da malattie infettive dovrà essere prevista l'immediata sostituzione del mezzo e il conseguente ripristino igienico dello stesso.

Resta a carico anche dell'Associazione la fornitura e la sostituzione di biancheria adeguata per l'uso dell'automezzo di trasporto.

Art. 14

Le revisioni di legge, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo delle attrezzature e dell'idoneità delle attrezzature presenti sul mezzo, compreso l'ossigeno, sono e restano a carico dell'Associazione proprietaria dei relativi mezzi. L'Azienda Ospedaliera resta sollevata da qualsiasi responsabilità conseguente ad omissione o mancati controlli di cui sopra e si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, appositi controlli.

Art. 15

Le richieste alla postazione di stazionamento in servizio, potranno avvenire anche mediante comunicazione telefonica o per il tramite del posto fisso della Vigilanza (tel. int. 2369) ove staziona il mezzo disponibile, che attiverà il servizio.

Art. 16

Le eventuali inadempienze da parte dell'Associazione, rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, rilevate e contestate dalla Direzione Sanitaria dello Stabilimento, prevedono la trattenuta di un importo pari a €50,00 per ogni inadempienza, a titolo di penale, sul rimborso spese dovuto all'Associazione inadempiente.

In caso di gravi e ripetute inadempienze da parte dell'Associazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto.

Art. 16 bis

L'Associazione ed il personale dipendente o volontario sono tenuti al rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Il personale dell'Associazione non può rivelare, in alcun modo ed in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta che comportino la divulgazione di informazioni protette dal citato decreto.

Art. 17

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi-operativi del servizio di che trattasi, sarà redatto apposito "Regolamento interno" a cura della Direzione Sanitaria dello Stabilimento Ospedaliero da concordare con l'Associazione firmataria della presente Convenzione.

Art. 18

L'Associazione individuerà, entro giorni 5 dalla sottoscrizione della presente convenzione, al suo interno un referente unico, con il quale la Direzione Medica di Presidio e l'U.O.C. G.T.P. all'occorrenza potranno interfacciarsi. Il referente dovrà nominare un sostituto per le situazioni di assenza o impedimento.

Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 20

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti sarà competente il Foro di Cosenza.

Art. 21

La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro per come previsto dall'Art. 8, comma 1, della legge 11.08.1991 n. 266

Letto, confermato e sottoscritto.

Cosenza _____

Per l'A.O. di Cosenza
